

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

CAPO I NORME GENERALI

• ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, modificato dall'art. 17 comma 3 della Legge Comunitaria 95-97 del 24.4.98 che ne abroga i commi 1-2, e in applicazione degli artt. 18-21 e 57, comma 1 del D. Lgs. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

• ART.2 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

• ART.3 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915 in conformità dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza dei punti di raccolta posti lungo la pubblica via).

• ART.4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

L'individuazione dei presupposti, che determinano l'applicazione della tassa e dei soggetti passivi e di quelli responsabili della stessa è effettuato dalla legge, cui si fa, quindi, rinvio.

Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Nella unità immobiliare adibite ad abitazione civile, in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

• ART.5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;

- c) parti in comune del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, escluse le aree cortilizie a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte sia in locali;
- e) terrazze scoperte e simili;
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originale o di variazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi oggettivi o idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- 1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale, per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile oppure di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri;
- 2) i locali di aree per quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

• ART.6 - ULTERIORI IPOTESI DI INTASSABILITA'

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, tenuto conto di quanto disposto dal "Regolamento Comunale del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili", per ciò che concerne l'individuazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile da determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri allegando la prevista documentazione entro il termine ordinario 20 gennaio, l'osservanza della normativa sulla smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Tipografie	40%
Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	60%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Rosticcerie	50%
Pasticcerie	30%
Lavanderie e tintorie	40%
Verniciature - galvanotecnici - fonderie	60%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

• ART.7 - COMMISSURAZIONE DELLA TASSA

La tassa a norma del primo comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno di muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori al mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

• ART.8 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

La tassa è comunque applicata per intero, ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata, quando di fatto detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati, in tali zone la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 300mt. dal più vicino punto di raccolta.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare dall'utente interessato, all'Ufficio Tributi mediante comunicazione raccomandata. Dalla data della segnalazione, qualora non venga provveduto entro trenta giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio Nettezza Urbana, il quale, entro i trenta giorni suddetti comunica all'Ufficio Tributi l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari, quando la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei punti di raccolta posti lungo la pubblica via.

• ART.9 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

In presenza di parti comune del condominio tassabili ai sensi del precedente art. 5 - lett. C., nel caso in cui i soggetti tenuti non provvedano ad indicare nella denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs. 507/1994, la relativa superficie in base alla quota millesimale di pertinenza dell'immobile, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi:

- a) di una quota pari al 2%, se gli occupanti o i detentori degli alloggi nel condominio sono tre o in numero superiore
- b) di una quota pari al 6%, se gli occupanti o detentori di alloggi nel condominio sono in numero di due.

CAPO I I

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

• ART.10 - DEFINIZIONI

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree, in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

- a) Coefficiente di produttività specifica:

per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. all'anno, proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili;

b) Coefficiente medio di produttività specifica:

per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa;

c) Indice di produttività specifica:

per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica;

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani:

per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso da 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo di servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da adottare per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto della tassa R.S.U.;

e) Tariffa media convenzionale:

per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St iscritta nei ruoli della tassa, secondo la formula: $T_m=C/St$

f) Coefficiente di qualità:

per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto al valore medio, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

• ART.11 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo, nonché dello sviluppo socio economico;

b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui ci si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri Enti o Istituti pubblici di ricerca.

• ART.12- MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria si attua aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto e avendo riguardo delle indicazioni contenute nel secondo comma

dell'art. 68 del D.Lgs. n.507/1993. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

Ciascuna delle classi di contribuenza così individuata è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle superfici di attività sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività di classe raggruppate nella classe medesima;
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_n , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
- c) da un proprio valore K_n del coefficiente di qualità K .

• ART.13 - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

Le tariffe unitarie, espresse in L/mq, per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo la modalità di cui al precedente art. 12 con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
- c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori massimi e minimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI

• ART.14 - CLASSI DI CONTRIBUENZA

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, sulla base dei criteri di cui al precedente Capo I del presente Regolamento, si applicano le seguenti classi, esse pure per altro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, previste dal precedente Regolamento:

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree sono classificati come segue:

CLASSE I = Locali adibiti ad uso abitazione;

CLASSE II = Locali dei convitti, degli asili, delle scuole, delle Associazioni o Istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva,...;

CLASSE III = Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani, tettoie, mense, uffici, magazzini, ad uso industriale;

CLASSE IV = Locali destinati ad uffici commerciali, studi professionali, banche, agenzie, assicurazioni, ambulatori;

CLASSE V = Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, pescheria, polleria;

CLASSE VI = Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, degli alberghi, dei bar, delle pasticcerie, delle sale da ballo, dei circolo, dei cinema;

CLASSE VII = Locali destinati a negozi, botteghe commerciali od artigianali, depositi di merci e simili, esposizioni;

CLASSE VIII = Aree adibite a campeggi, distributori carburante, banchi di vendita all'aperto;

CLASSE IX = Altre aree scoperte ad uso privato.

Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più corrispondente all'uso.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

• ART.15 - ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- b) i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato, o legalmente riconosciute, o con presa d'atto Ministeriale sono esentate dal pagamento della tassa, a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti, e verifica, a consuntivo dei progetti realizzati.

• ART.16 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che a specifica richiesta, da inoltrare agli uffici comunali, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente del Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati.

• ART.17 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa. La tariffa ordinaria viene stabilita nelle misure sotto specificate nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione ai 2/3 della tariffa intera;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 70% della tariffa intera;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione ai 2/3 della tariffa intera;
- d) nei confronti dell'utente che, versando in particolari circostanze - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comando, salvo accertamento del Comune -;risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: riduzione ai 2/3 della tariffa intera.

Le riduzioni di cui a commi precedenti sono concesse alle condizioni e con la decorrenza prevista dall'art. 66 del D.Lgs. 507/1993.

• ART.18 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate nel comma 2 dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993, tenuto conto di quanto disposto dal "Regolamento Comunale per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili" per ciò che concerne l'individuazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, e a condizione che sia presentata idonea documentazione entro il termine ordinario del 20 gennaio, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

- a) nel caso in cui siano documentate spese annue e rapportabili a base annua non inferiore al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quella assegnata alla classe di appartenenza, o un'analogha diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
- b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivamente ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;
- c) nel caso in cui il produttore di rifiuto possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.

Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c), la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di cui trattasi.

• ART.19 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente o non ricorrentemente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore ai sei mesi e non ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria, contenenti voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti) maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo Decreto Legislativo.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza la compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

La tariffa giornaliera relativa allo svolgimento di manifestazioni pubbliche può essere ridotta del 40% nel caso in cui gli organizzatori dimostrino di aver conferito i rifiuti direttamente al centro di raccolta istituito sul territorio del Comune, e di aver effettuato la raccolta differenziata almeno per vetro e lattine.

• ART.20 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato Decreto Legislativo.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore aumentare della tassa o comunque influenza sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

• ART.21 - MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 75 del D.Lgs. stesso.

• ART.22 - SANZIONI

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76 con l'applicazione della pena pecuniaria da £. 50.000 a £. 150.000, si fa rinvio per quanto concerne il procedimento sanzionatorio alla Legge 689/1981.

• ART.23 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/1992 n. 638 e successive modificazioni.

• ART.24 - ENTRATE IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal giorno di entrata in vigore dello stesso previa approvazione da parte del competente Organo.

- **ART.25 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le altre disposizioni di legge disciplinanti la materia, ed il "Regolamento Comunale per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili".